

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2449)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Commercio Estero**

(TOLLOY)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

**NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967**

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nello attuale momento internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1966 l'approvvigionamento di prodotti petroliferi per l'Italia era effettuato dalle seguenti aree, nelle percentuali a fianco di ciascuno indicate:

Golfo Persico . . . . .	60,6%
Mediterraneo orientale . . . . .	14,5%
Libia . . . . .	10,1%
Algeria - Tunisia . . . . .	1,7%
Egitto . . . . .	1,1%
Mar Nero . . . . .	10,6%
Caraibi ed altre . . . . .	1,4%

Il 5 giugno 1967, con lo scoppio della crisi nel Medio Oriente, e la conseguente interruzione del Canale di Suez e la chiusura dei terminali dell'Africa occidentale e del Medio Oriente, l'Italia, come gran parte dei Paesi europei, si è venuta a trovare in particolari difficoltà.

Le sole possibilità di caricazione rimaste a disposizione per il nostro Paese, si riscontravano in alcuni porti del Golfo Persico, della Tunisia e del Mar Nero, ma i quantitativi trasportabili erano del tutto insufficienti a sopperire alle necessità dell'Italia.

Si sono quindi rese necessarie immediate misure per fronteggiare la difficile situazione che si era venuta a creare.

Le Società petrolifere, l'AGIP in testa, aderendo anche alle pressanti richieste dell'Amministrazione, hanno provveduto a rivedere i loro programmi normali di rifornimento per adattarli alle nuove esigenze, e, di conseguenza, hanno incrementato al massimo i ritiri di materia prima dal Golfo Persico, pure essendo costrette a seguire la rotta del Capo di Buona Speranza, ricorrendo ad una utilizzazione del naviglio disponibile adeguata al momento, e noleggiando nuove navi cisterna per far fronte ai maggiori tempi di percorrenza.

Le difficoltà iniziali createsi nel mese di giugno — durante il quale le importazioni effettuate sono scese a circa il 50 per cento dei programmi normali — si sono potute superare per mezzo della disponibilità di merce stoccata nel Paese, dovuta sia alle scorte d'obbligo prescritte dalle vigenti disposizioni, sia all'esistenza presso le aziende di giacenze commerciali, le quali — data la loro entità — hanno consentito di fronteggiare la richiesta del mercato senza intaccare le scorte d'obbligo (tuttora intatte) e senza provocare situazioni di carenza.

Per consentire una valutazione di larga massima dell'onere che le aziende hanno sopportato, e che stanno tuttora incontrando, si rileva che la rotta del Capo di Buona Speranza comporta, per i viaggi di andata e ritorno, impegni di navi per oltre 60 giorni, mentre il passaggio attraverso il Canale di Suez richiedeva soltanto 30 giorni.

È ben vero che alcune navi di grosso tonnellaggio già seguivano la rotta del Capo ma, in ogni caso, anche per queste navi la crisi ha avuto conseguenze negative, dato che il viaggio di andata al Golfo Persico era effettuato, prima della crisi, in zavorra attraverso il Canale di Suez.

Questa situazione, che sul principio presentava aspetti di una gravità indubbiamente allarmante, è venuta dal mese di luglio gradatamente a migliorare per effetto del ripristino delle caricazioni nei porti della Libia e della riapertura dei terminali del Medio Oriente.

È poi da porre in evidenza che in periodo normale l'approvvigionamento è assicurato prevalentemente con naviglio noleggiato a lungo termine, mentre ora le aziende sono state costrette — e lo sono tuttora — a ricorrere in notevole misura a noleggi di navi a rate di nolo corrente.

Analoga situazione si è verificata anche negli altri Paesi dell'Europa occidentale, determinando quindi una fortissima richiesta di naviglio sul mercato, con conseguente aumento dei noli, che nei mesi di luglio e di agosto, sono passati da un tasso di sconto del 62,5 per cento (giugno) ad una maggiorazione dell'85 per cento (luglio) e del 70 per cento (agosto) rispetto alla base.

Nel mese di giugno il settore petrolifero ha effettuato una prima valutazione dei maggiori costi, identificandoli mediamente in lire 3.300 circa per tonnellata metrica. Tale valutazione, ovviamente, è soggetta alle verifiche e alle variazioni che sono strettamente connesse all'andamento del mercato internazionale ed alle possibilità concrete di approvvigionamento dalle singole aree di caricazione.

La effettiva maggiorazione del costo dei prodotti petroliferi importati in Italia non poteva non formare oggetto di attento esame da parte del Governo, preoccupato di assicurare gli approvvigionamenti petroliferi necessari al Paese. Il suggerimento di provvedere a riconoscere tale maggiore costo attraverso il meccanismo CIP, cioè aumentando il prezzo al consumo dei prodotti disciplinati, avrebbe, con molta probabilità, determinato riflessi negativi sui costi di una vastissima serie di altri prodotti e servizi, e in genere sul costo della vita.

Il carattere straordinario della contingenza, causa dell'aumento dei costi, e la sua auspicabile contenuta durata hanno indotto il Governo, anche attraverso dichiarazioni fatte in sede parlamentare, ad assicurare il settore interessato che i maggiori oneri derivanti dagli eventi del Medio Oriente sarebbero stati riconosciuti, in misura da valutarsi, attraverso la concessione di contributi forfettari a carico del bilancio dello Stato.

Il settore petrolifero — pubblico e privato — che ha dimostrato piena collaborazione con l'Amministrazione, attende ora che gli affidamenti dati siano precisati, anche perchè devono essere predisposti i programmi di approvvigionamento del prossimo futuro, per i quali è evidente la necessità di conoscere la misura dell'intervento dello Stato.

È da tener presente che negli altri Paesi europei, nei quali non vige una disciplina pubblica dei prezzi, il recupero dei maggiori costi dei prodotti petroliferi è avvenuto mediante l'aumento dei prezzi al consumo.

La situazione purtroppo ancora non chiara e la possibilità riconosciuta anche in sede OCSE, di una insufficienza negli approvvigionamenti per il prossimo inverno, giustificano un provvedimento legislativo eccezionale, in quanto è di assoluta urgenza porre gli operatori economici nella condizione di poter assolvere la loro funzione di assicurare al Paese una materia prima che è di essenziale importanza per la sua vita.

Il sistema previsto dal provvedimento in esame, fondato sulla concessione di contributi sui maggiori costi, differisce da quello attuato nella precedente crisi 1956-1957.

Il diverso sistema è suggerito dall'esperienza fatta e dalla riconosciuta opportunità di mettere gli operatori economici in condizione di conoscere la misura dell'intervento dello Stato a riduzione dei loro maggiori oneri. Esso garantisce altresì, nell'interesse generale rapidità di accertamento e semplicità di procedure per la concessione di contributi.

Nel provvedimento in esame è stato tenuto in evidenza il concetto fondamentale di riconoscere agli importatori un contributo medio sulle importazioni di greggio (articolo 1), con esclusione quindi dei prodotti finiti e di altre materie prime.

Il contributo è determinato con decreto interministeriale, ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 1967, (art. 2) per ciascuna area di caricazione, tenendo conto:

a) delle singole provenienze degli olii minerali greggi naturali di petrolio;

b) del maggior fabbisogno di naviglio per la copertura del mercato italiano nel periodo della crisi, avuto riguardo agli aumentati tempi di percorrenza cui si è dovuto far fronte ed ai mutamenti di provenienza;

c) delle variazioni delle rate di nolo, verificatesi nel mercato internazionale, rispetto alle rate, denunciate dagli operatori economici, relative al periodo gennaio-maggio 1967.

Si è ritenuto di dover prendere a riferimento un periodo di cinque mesi, anteriore alla crisi, in quanto i dati ricavabili — già in possesso del Comitato interministeriale prezzi perchè periodicamente denunciati dalle Aziende importatrici — sono apparsi sufficientemente rappresentativi dell'andamento dei noli nel periodo ante crisi;

d) delle variazioni di prezzo all'origine della materia prima, intervenute posteriormente alla crisi;

e) del maggior costo dell'assicurazione e del diritto per servizi amministrativi di cui alla legge 15 giugno 1950, n. 330, dovuto all'aumentato valore globale dell'operazione di importazione;

f) della situazione del mercato interno petrolifero.

I criteri sopra esposti saranno applicati, ai fini del calcolo del contributo, secondo le modalità che saranno stabilite in un apposito decreto interministeriale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Hanno titolo al contributo (art. 3) gli stabilimenti di lavorazione che sono titolari delle bollette di importazione: a tale principio fanno eccezione gli stabilimenti che, pur non essendo titolari di tale documento, abbiano effettivamente ricevuto la materia prima per sottoporla alla successiva lavorazione, ovvero abbiano lavorato gli olii minerali greggi, avviando, però, i prodotti finiti per la nazionalizzazione a depositi doganali di terzi.

Possono altresì richiedere il contributo coloro che, pur non essendo titolari di bollette d'importazione abbiano commissionato ad altri impianti la lavorazione della mate-

ria prima ovvero abbiano nazionalizzato prodotti finiti provenienti dalla temporanea importazione per conto di committente estero per reintegrare altrettanti prodotti di propria produzione, esportati o bunkerati.

È ovvio che tali eccezioni non implicano un doppio pagamento del contributo, in quanto lo stesso è sempre legato a quell'unica bolletta d'importazione emessa per ciascuna operazione: con le norme citate si mira, invece, a consentire, in casi ben determinati, che possano chiedere il contributo anche soggetti diversi dagli intestatari delle bollette, superando formali difficoltà.

Nell'eventualità che ogni mese i contributi vengano variati, è stata prevista la presa in considerazione della data di arrivo della materia prima per individuare il contributo che deve essere applicato.

Il contributo viene corrisposto con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione ai quantitativi effettivamente arrivati e nazionalizzati per il consumo interno (art. 4) posteriormente al 1° luglio 1967, nonché agli oli greggi provenienti da temporanee importazioni, per la parte di prodotti, ottenuta dalle loro lavorazioni, immessa in consumo: l'esclusione dei prodotti provenienti da lavorazioni per conto di committenti esteri è dovuta all'opportunità di non ammettere a contributo prodotti che, mentre in questo momento non sono ritenuti necessari ai fini dell'approvvigionamento per il mercato interno, presentano d'altra parte difficoltà di rilevamento nei riguardi dei costi. Tale operazione, inoltre, si configura più come una importazione di prodotti finiti, esclusa, per i motivi sopra indicati, da ogni forma di contributo.

Ovviamente il contributo deve essere riconosciuto esclusivamente per i prodotti sottoposti alla disciplina dei prezzi del Comitato interministeriale prezzi ed effettivamente immessi in consumo: in conseguenza è stato previsto (art. 5) il recupero da parte dell'Erario di tutti quei contributi dati sulla materia prima dalla quale però sono stati ottenuti prodotti avviati successivamente

all'esportazione o al bunkeraggio di navi adibite al traffico internazionale.

Analogo recupero, da attuarsi percentualmente secondo le norme che saranno emanate per l'esecuzione del decreto, è stato previsto per i prodotti immessi in consumo, e non soggetti alla disciplina dei prezzi del CIP: per questi, infatti, gli operatori economici avrebbero potuto recuperare direttamente il maggior costo sul mercato, come gli esportatori si presume abbiano fatto sul mercato estero.

L'esclusione, infine, del recupero stabilita per i prodotti esportati o bunkerati provenienti dalla lavorazione di greggi di produzione nazionale, e quella prevista per le stesse operazioni effettuate con prodotti nazionalizzati in conto permuta con altri prodotti di proprietà del committente estero, trovano la loro ragion d'essere nel fatto che la rispettiva materia prima è esclusa da ogni contributo.

Al fine di consentire all'Amministrazione di acquisire tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione sullo sviluppo della situazione è previsto (art. 6) che gli importatori debbano comunicare mensilmente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato i programmi e i dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni effettuate.

Per il periodo intercorso fra la data prescelta per l'inizio dei contributi (1° luglio 1967) e la data di entrata in vigore del provvedimento è prevista la comunicazione dei soli dati consuntivi.

La Commissione costituita con l'articolo 7 risponde alla esigenza di consentire al Ministro per l'industria, commercio e artigianato l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per una equa valutazione del contributo da riconoscere ai sensi dell'articolo 3; inoltre la stessa Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle richieste di liquidazione del contributo avanzate dalle singole aziende, e su ogni altra questione inerente i contributi o i recuperi.

L'articolo 8, dà, poi, la facoltà al Ministro per l'industria, commercio e artigianato di svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari per adempiere ai propri compiti, mentre con l'articolo 9 si è inteso far fronte al-

l'esigenza di consentire il coordinamento dei programmi di approvvigionamento del mercato italiano, tenuto conto anche delle intese che dovessero essere raggiunte in sede internazionale.

Con l'articolo 10 viene sancito il principio che la presentazione — anche per una sola volta — di dichiarazioni o documentazioni che, dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato dovessero essere riconosciuti non veritieri, comporta la decadenza, pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, dai benefici di cui in argomento.

Al fine di consentire al Ministro dell'industria, commercio e artigianato di far fronte alla spesa relativa, nell'articolo 11 è prevista l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa relativa al corrente esercizio finanziario, della somma di lire 90 miliardi: per rendere subito disponibile tale somma, dati gli impegni attuali e futuri di bilancio, è stata contemplata (art. 12) l'emissione di speciali certificati di credito, da effettuare in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, prevedendo anche tutte le norme conseguenti a tale emissione e relativa estinzione, analogamente a quanto già attuato con legge 13 dicembre 1964, n. 1403, relativa alle modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito nonché dagli interessi relativi agli anni 1967 e 1968, si farà fronte maggiorando l'ammontare dell'emissione stessa.

I certificati di credito ai quali sono estese (art. 13) le esenzioni fiscali e le agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Per sopperire alle necessità finanziarie relative all'estinzione del debito così contratto e per il pagamento degli interessi relativi all'anno finanziario 1969, l'efficacia degli aumenti di imposta apportati con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, viene prorogata (art. 14) sino al 31 dicembre 1969.

Considerato che nel 1966 risulta che è stata pagata l'imposta di fabbricazione su un quantitativo di tonnellate 6.288.000 di benzina immessa in mercato e che — tenuto conto degli incrementi di consumi per ciascun anno — nel 1969 può legittimamente essere previsto un consumo di tonnellate di 8.000.000 di benzina gravata di imposta, corrispondente a circa 11 miliardi di litri, il gettito come sopra ottenuto coprirà senz'altro la spesa che si stima potrà essere incontrata sino al 31 dicembre 1967.

Ove la situazione di crisi dovesse protrarsi oltre la data suddetta, l'Amministrazione esaminerà i nuovi provvedimenti da adottare in proposito per fronteggiarla.

Con l'articolo 15 il Ministro per il tesoro viene autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, e l'articolo 16, da ultimo, detta le consuete norme di rito.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

ALLEGATO

*Decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 4 ottobre 1967.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio estero, per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

## Art. 1

Per le importazioni, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 1967, di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche indicate nella tabella C), lettera A), punto 1), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, può essere concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi.

## Art. 2

Il contributo è determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di carica, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 7, tenendo conto:

- a) della provenienza degli oli minerali greggi naturali di petrolio;
- b) del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza;
- c) delle variazioni delle rate di nolo sul mercato internazionale, rispetto alla situazione delle stesse nel periodo gennaio-maggio 1967;
- d) delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) del maggior importo dovuto per l'assicurazione e per il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, relativi ai quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati;

f) della situazione del mercato interno petrolifero.

Le modalità per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini del calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

## Art. 3

Possono ottenere il contributo gli imprenditori che gestiscono stabilimenti di lavorazione e che risultino intestatari delle bollette di importazione, o che:

1) abbiano ricevuto, per la successiva lavorazione, gli oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sono richiesti i contributi;

2) o abbiano ottenuto, a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto proprio, prodotti anche se successivamente trasferiti e nazionalizzati presso depositi doganali di terzi.

Hanno altresì titolo al contributo coloro che, anche se non sono intestatari di bolletta d'importazione:

a) abbiano commissionato per proprio conto ad altri imprenditori la lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

b) abbiano avviato alla esportazione od al bunkeraggio internazionale, in base ad autorizzazione ministeriale, prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione in temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, valutariamente acquisiti al mercato interno, a fronte di nazionalizzazioni di prodotti finiti provenienti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di proprietà di committente estero.

Il contributo deve essere richiesto secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

## Art. 4

Il contributo è concesso, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione dell'Ufficio manifesti della dogana competente, risultino arrivati nei porti della Repubblica a far tempo dal 1° luglio 1967, e che, dalla bolletta d'importazione omologata dalla Dogana, risultino nazionalizzati per il consumo interno.

Il contributo è corrisposto anche per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondenti ai prodotti finiti, soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, nazionalizzati a far tempo dalla stessa data a scarico di bolletta di temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione di cui sopra, risultino arrivati dal 1° luglio 1967.

Non sono ammessi a contributo i prodotti finiti nazionalizzati a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto di committenti esteri.

Il contributo è concesso nella misura determinata per il mese di arrivo, accertato con il certificato indicato nel primo comma del presente articolo.

## Art. 5

Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi — fatta



eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale — deve essere assoggettato al ricupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali.

Il ricupero è commisurato, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, alla media ponderale dei contributi già riconosciuti all'importatore, per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati.

Per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tale ricupero è pari al contributo già riconosciuto all'importatore per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati. Qualora tali prodotti siano stati ricavati da oli minerali greggi naturali di petrolio che abbiano fruito di contributi di diverso ammontare ai sensi del precedente articolo 4, il ricupero è calcolato a partire dai corrispondenti quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio che hanno beneficiato del contributo più elevato.

I prodotti finiti sono ragguagliati agli oli minerali greggi naturali di petrolio secondo i criteri che disciplinano lo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Il ricupero non viene operato per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati, effettuati in conto permuta con prodotti di proprietà del committente estero.

Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, e ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il ricupero è effettuato nella misura percentuale che sarà indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 7.

#### Art. 6

Gli importatori sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai programmi di importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio predisposti per il mese successivo, e distinti per provenienza e per posizione doganale, nonché i dati riguardanti le importazioni degli oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese precedente.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fornita anche per le esportazioni e per i bunkeraggi internazionali.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, effettuate a far tempo dal 1° gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza.

#### Art. 7

È istituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una Commissione consultiva, presieduta dal Direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e composta da un rappresentante: del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della marina mercantile, del Ministero del commercio estero, dell'Unione petrolifera e dell'Ente nazionale idrocarburi.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti in numero non superiore a tre.

La Segreteria della Commissione è costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa.

La Commissione, oltre a svolgere i compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, esamina le domande di concessione del contributo, con la relativa documentazione, ed esprime in merito il proprio parere.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle richieste di contributo o sulle relative documentazioni, la Commissione può disporre per l'audizione degli interessati.

#### Art. 8

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dispone i controlli che ritiene necessari.

#### Art. 9

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a coordinare gli approvvigionamenti di oli minerali greggi naturali di petrolio, tenuto conto anche degli accordi intervenuti in sede O.C.S.E., e sentito il Ministro per il commercio estero.

#### Art. 10

Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per una sola volta dichiarazioni o documentazioni, che dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto.

#### Art. 11

Per far fronte alla spesa relativa al pagamento del contributo di cui al presente decreto, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1967, la somma di lire 90 miliardi.

#### Art. 12

Al fine di provvedere all'onere indicato nell'articolo precedente, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi.

I certificati saranno rimborsati in due rate eguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere ed i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonché ogni altra condizione e modalità riguardante il collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — e l'emissione dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, nonché dagli interessi relativi al 1967 ed al 1968 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

## Art. 13

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo, ai loro interessi e agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

## Art. 14

Per far fronte all'onere relativo al rimborso dei certificati di credito e per il pagamento degli interessi relativi all'anno finanziario 1969, è prorogato al 31 dicembre 1969 il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'Erario dello Stato.

## Art. 15

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa necessarie per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1967.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DEL SENATO

MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO —

PRETI — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.